



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA l'istanza prot. n.C024/E04/03 del 28/11/2025, assunta a prot. n.40550 il 01/12/2025, con cui la Società ADRIATIC MARINE SOLUTIONS S.r.l., con sede in Chioggia (VE), ha richiesto la proroga fino al 30/04/2026 dell'Ordinanza n.42/2025, in data 02/07//2025, già prorogata fino al 30/11/2025 con Ordinanza n.65/2025, in data 25/09/2025, inerente alla disciplina della navigazione in occasione dei lavori di dragaggio dell'area esterna al porto rifugio (lato mare) alla bocca di porto di Lido-Treporti di Venezia, per complessivi 66.000 m.c. di sabbia, nonché il trasporto sino alla cassa di rilancio e successivo refluimento a mezzo tubazioni nelle barene circostanti, su commissione del Consorzio Venezia Nuova;

VISTA la propria Ordinanza n.42/2025, in data 02/07//2025, in epigrafe indicata;

VISTA l'autorizzazione n.417/2025, in data 04/12/2025, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare la navigazione nell'area oggetto di interventi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO il *"Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia"*, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il *"Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta"* della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante *"Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado"*;

VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

R E N D E N O T O

che **dal 9 dicembre 2025 al 30 aprile 2026**, la Società ADRIATIC MARINE SOLUTIONS S.r.l. eseguirà, su incarico del Consorzio Venezia Nuova, lavori di dragaggio dell'area esterna al **porto rifugio (lato mare)** **alla bocca di porto di Lido-Treporti** di Venezia, evidenziata in *"verde"* nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, per complessivi 66.000 m.c. di sabbia, nonché il trasporto sino alla cassa di rilancio e successivo refluimento a mezzo tubazioni nelle barene circostanti, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali, o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa:

- M/N **“SAN LUCA PRIMO”** (CI-56), M/B **“BA817”** (CI-3416) e M/N **“GIOVANNI S.”** (VE-8018).

O R D I N A

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “rende noto” e durante l'esecuzione dei lavori in questione, l'area evidenziata in “verde” nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impegnate nei lavori di che trattasi.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività di dragaggio in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO EVIDENZIATA IN VERDE – PORTO RIFUGIO (LATO MARE) BOCCA DI PORTO DI LIDO-TREPORTI DI VENEZIA

